



successivo alla entrata in vigore della Delibera CICR 9/2/2000, per inefficacia e inapplicabilità della stessa, nonché, in assenza di relativa idonea pattuizione, la illegittimità di applicazione di un tasso di interesse debitore superiore a quello previsto dalla norma di cui all'art. 117 d.lgs. 385/93 e dell'addebito di somme per Commissioni di Massimo Scoperto e per spese di chiusura periodica del conto e dichiarare altresì il diritto all'accredito di interessi creditori e, per l'effetto, condannare la convenuta a riaccreditare sul conto corrente ordinario della attrice la somma di € 163.168,31 con valuta corrispondente alla data dell'ultimo estratto conto in atti, oltre al riconoscimento, nel caso in cui il conto sia divenuto creditore a seguito della epurazione degli addebiti contestati, degli interessi creditori al saggio ex art. 117 TUB ovvero, nel caso in cui nelle more processuali il conto corrente ordinario fosse stato estinto, a pagare alla attrice la medesima somma o, in entrambi i casi, la maggiore o minor somma risultante a credito dell'attrice, in esito di istruttoria, per restituzione di somme alla correntista addebitate in conto per i titoli di cui sopra. Con gli interessi legali di mora dalla domanda al saldo effettivo, nel caso di condanna al pagamento per conto chiuso nelle more del giudizio. Con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi a favore del procuratore antistatario.

Costituendosi in giudizio la convenuta formulava preliminarmente le eccezioni di inammissibilità della domanda e di prescrizione e nel merito, contestando quanto ex adverso dedotto ed eccepito, chiedeva il rigetto della domanda.

Istruita la causa con deposito di memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c. e produzione documentale ed esperita CTU, le parti precisavano le conclusioni all'udienza cartolare del 29 giugno 2020 ed il giudice, concessi i termini ex art. 190 c.p.c., tratteneva la causa in decisione.

E' infondata l'eccezione sollevata dalla banca convenuta d'inammissibilità della domanda di accertamento dell'esatto saldo del conto corrente epurate di eventuali competenze illegittime applicate. Tali ultime devono ritenersi non necessariamente preordinate ad un'azione di ripetizione, non esperibile se non dopo la chiusura del conto, ed ammissibile in quanto tale, come ribadito dalla Cass. Civ., con ordinanza n. 21646 del 5 settembre 2018, perché autonomamente sorretta dall'interesse ad agire del correntista per almeno tre ordini di ragioni: l'esclusione, in futuro, di annotazioni illegittime; il ripristino, per il correntista, di una maggiore estensione dell'affidamento concesso, nel tempo eroso da addebiti *contra legem*; la riduzione dell'importo (se) a credito richiedibile dalla Banca, alla chiusura del conto.

La banca convenuta ha però fondatamente eccepito, la prescrizione del diritto alla ripetizione o comunque del riaccredito degli importi corrispondenti a rimesse solutorie oggetto di annotazioni in conto antecedenti il decennio dalla data della lettera di diffida interruttiva della prescrizione. Come chiarito dalle sezioni unite della Cassazione con sentenza n.2441/2010, il termine di prescrizione per le

rimesse solutorie che hanno valenza di pagamento, non decorre dalla chiusura del rapporto di conto corrente come vuole la regola generale per le rimesse meramente ripristinatorie bensì dalla loro annotazione, anche laddove il cliente della banca agisse per la ripetizioni di tali somme e non solo per la rettifica delle competenze addebitate. E dunque dall'importo eventualmente accertato come non dovuto dal cliente deve procedersi allo scomputo di tutte le somme risultate pagate dal correntista oltre dieci anni prima dalla diffida di rideterminazione del saldo e oggetto di versamenti con portata solutoria e cioè riferiti ad importi a debito in misura eccedente ai fidi concessi o in assenza di fidi, ovvero in situazioni di scoperto in senso stretto. La verifica peritale ha accertato che tutti gli addebiti antecedenti la data del 30.6.2006 risultano essere stati pagati. La natura solutoria delle rimesse antecedenti tale data è stata accertata anche laddove fossero provati i fidi indicati nella perizia di parte attrice – pur in assenza di qualsivoglia contratto scritto di apertura di credito per il periodo antecedente il 30.6.2006 -. Il criterio di ricalcolo dell'ammontare complessivo delle poste irripetibili che deve ritenersi corretto è quello avvenuto sulla base degli estratti conto bancari e non sul saldo rettificato. Rileva infatti l'originaria ricostruzione contabile della banca e non quella depurata, poiché il dies a quo della pretesa illegittima è l'annotazione della competenza, e quello della prescrizione decorre appunto dal pagamento di quella postazione precisamente illegittima. Se le competenze indebite venissero accantonate ed eliminate preventivamente dal c.t.u. in sede di depurazione del conto, mediante un'operazione di ricostruzione ex post del rapporto bancario, esse non esisterebbero più nella pretesa illegittima a monte, senza che l'istituto della prescrizione possa nemmeno operare.

E' fondata la doglianza di parte attrice relativa alla illegittima applicazione di interessi ultralegali, in mancanza di una valida pattuizione degli stessi per iscritto, atteso che la comunicazione di apertura del conto nella parte relativa agli interessi, trattando dei tassi debitori, fa generico riferimento ad un range compreso tra il prime rate ed il top rate senza alcuna precisa quantificazione. Del pari mancante è la pattuizione scritta delle spese di chiusura conto trimestrali ed è assente la previsione anche della commissione di massimo scoperto.

Dunque la ricostruzione corretta dei rapporti dare – avere tra le parti richiede l'applicazione del tasso d'interesse di cui all'art. 117 tub e la disapplicazione delle spese di chiusura trimestrali e a titolo di c.m.s., e capitalizzando trimestralmente gli interessi attivi e passivi sino alla data del 31.12.2013, in quanto la banca ha prodotto la documentazione comprovante l'adeguamento alla delibera CICR del 9.2.2000 e con la specificazione che la quantificazione anatocistica è stata correttamente elaborata dal ctu con riguardo al conto corrente e non autonomamente per il conto s.b.f. i cui accrediti ed addebiti sul conto predetto non erano evidenziabili dagli scalari per valuta prodotti da parte attrice, sufficienti tuttavia ad una compiuta ricostruzione dell'andamento dei rapporti in esame.

Con riguardo all'anatocismo si osserva che, non è ravvisabile alcuna delle prospettate ragioni di inefficacia della delibera CICR del 9.2.2000. Il d.lgs. n.342/1999 -il cui art. 25 comma 2 ha modificato l'art. 120 TUB con l'aggiunta del comma 2- ha espressamente previsto la possibilità di applicare interessi anatocistici dell'attività bancaria, derogando implicitamente al divieto posto dall'art. 1283 c.c. ed è stato demandato al CICR solo il compito di disciplinare le modalità e i criteri per la produzione di tali interessi anatocistici, cosa che è avvenuta con la delibera del 9/2/2000. La deroga al divieto di anatocismo è stata perciò introdotta da una norma primaria, ossia il D.Lgs. n.342/1999, mentre le norme secondarie approvate dal CICR si sono limitate a dettare le modalità applicative. Pur consapevole del diverso orientamento espresso dalla Cassazione con sentenza n. 26779/19, a parere di questo giudice, la dichiarata illegittimità costituzionale dell'art. 25, comma 3, del D. Lgs. 342/1999, non ha privato di legittimità anche la delibera CICR emanata qualche mese prima della sentenza della Corte Costituzionale n.425 del 17.10.2000 in quanto la dichiarazione di incostituzionalità della norma citata si è fondata sul solo eccesso di delega (in quanto la normativa primaria delegante non legittimava l'introduzione di "una disciplina retroattiva e genericamente validante delle clausole anatocistiche"), senza muovere alcuna censura alla delega conferita al CICR per stabilire modalità e tempi di adeguamento dei contratti in corso. L'interpretazione sistematica impone, infatti, di ritenere comunque legittima la delibera CICR 9/2/2000, anche nella parte in cui ha dettato la disciplina transitoria per l'adeguamento dei contratti in essere.

Né nella fattispecie si ritiene che la mancanza di una pattuizione scritta successiva alla delibera CICR sia ostativa alla capitalizzazione, poiché in mancanza di condizioni peggiorative è sufficiente il meccanismo dell'adeguamento. L'accertamento del carattere peggiorativo delle nuove condizioni contrattuali in tema di capitalizzazione degli interessi ai sensi dell'art. 7 della delibera CICR deve essere fatto in concreto avendo riguardo alle condizioni applicate dalla Banca fino a quel momento, con specifico riferimento alla periodicità della capitalizzazione, e non con riferimento alle condizioni legali (e cioè ad una condizione di nessuna capitalizzazione conseguente alla nullità della pregressa clausola anatocistica); diversamente opinando non residuerebbe alcun ambito di operatività per il meccanismo di adeguamento tramite pubblicazione in G.U. e comunicazione al cliente, poiché salva l'ipotesi teorica in cui la banca ante 2000 non applicasse alcuna capitalizzazione, non potrebbero sussistere "condizioni non peggiorative".

Pertanto si accerta che, emendato il conto delle poste illegittime sopraevidenziate, tenuto conto dell'ecceputa prescrizione, il saldo finale del conto corrente evidenzia alla data del 31.12.2015 un saldo attivo per il cliente di € 32.227,65.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore del credito accertato, dei parametri di cui al d.m. 55/14 e dell'attività difensiva svolta. Pone definitivamente gli oneri di CTU a carico della parte convenuta.

P.Q.M.

Il Tribunale di Como, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:

accerta che, emendato il conto delle poste illegittime e tenuto conto dell'eccezione prescrizione come indicato in parte motiva, il saldo finale del conto corrente evidenzia alla data del 31.12.2015 un saldo attivo per il cliente di € 32.227,65 e condanna Banca Carige alla relativa rettifica.

Condanna parte convenuta a rimborsare a parte attrice le spese di lite che si liquidano in € 786,00 per esborsi, € 7.254,00 per compensi professionali, oltre iva e cpa come per legge, 15% spese forfettarie, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

Pone definitivamente gli oneri di ctu a carico di parte convenuta.

Como 30 ottobre 2020

Il Giudice

dott. Sarah Gravagnola